

Attenzione alle comunicazioni !

L'espulsione di un lavoratore resosi colpevole di reiterate violazioni in relazione alla giustificazione e alla comunicazione delle assenze per malattia è stata confermata dalla **Corte di cassazione - sezione Lavoro - con la sentenza dell'8 luglio 2019 n. 18283**

. Nel caso specifico, era emerso che il lavoratore, tenuto a comunicare al datore di lavoro l'assenza per malattia entro le prime due ore dell'orario base (come richiesto dal Ccnl applicabile), lo faceva invece sempre in prossimità della scadenza di queste, nonostante fosse pienamente a conoscenza della propria malattia e, dunque, della circostanza che non si sarebbe recato al lavoro, essendo comunque già in ritardo rispetto all'orario di ingresso. Per altri giorni, invece, la comunicazione era effettuata oltre l'orario consentito e, inoltre, la malattia risultava manifestarsi il giovedì e durare anche per il venerdì, salvo riprendere il lunedì e durare uno o due giorni ancora. Ed ancora, il certificato medico - se comunicato - era sempre in ritardo e senza neppure coprire tutti i giorni fruiti, accadendo peraltro che giorni di assenza non fossero stati affatto giustificati. Diventa pertanto legittimo il licenziamento irrogato a un lavoratore il quale sistematicamente violi le regole previste dal Ccnl di riferimento, in materia di giustificazione delle assenze per malattia.